
Cassazione civile sez. I, 16/01/2024, n. 1577

1. « Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da De.Gi., in proprio e quale legale rappresentante della De. Azienda Agricola Sas (azienda agricola specializzata nel settore dell'olivicoltura, iscritta nella relativa sezione speciale del registro imprese) contro la sentenza con cui il Tribunale di Bari ne ha dichiarato il fallimento, su istanza di Sicuritalia IVRI Spa (che ha poi rinunciato all'istanza di fallimento per intervenuto pagamento del credito da parte di un terzo) ritenendo, tra l'altro, accertata la natura commerciale di gran parte delle attività svolte dalla società debitrice e rispettato il principio del contraddittorio nel procedimento prefallimentare.
2. « Avverso detta sentenza gli stessi reclamanti propongono ricorso per cassazione in tre mezzi, illustrato da memoria, cui il Fallimento di De. Azienda Agricola Sas e del socio illimitatamente responsabile De.Gi. resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO CHE

- 2.1. « Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2703 c.c. in relazione all'art. 1, comma 1, l.fall., per avere la corte d'appello totalmente ignorato la produzione dei contratti di affitto di ramo d'azienda di cui ai rogiti notarili del 13/11/2012 e 23/12/2020, facenti fede sino a querela di falso, dai quali risultava che il frantoio oleario di proprietà della De. Azienda Agricola Sas (già De. s.n.c) « asseritamente «l'unica attività commerciale che, in concreto, il ricorrente, che è un olivicoltore a titolo esclusivo, avrebbe potuto svolgere» « era stato sempre affittato a terzi (segnatamente a De. Srl e poi a De. Agrifalimenti Srl), fondando invece sull'oggetto sociale l'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta dalla debitrice.
- 2.2. « Il secondo mezzo lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio « avuto riguardo ai suddetti contratti di affitto di ramo di azienda e agli ulteriori documenti allegati « per avere la corte territoriale addebitato alla reclamante di non aver provato, a fronte di un oggetto sociale che includeva per lo più attività esclusivamente commerciali (gestione di centri sportivi, acquisto e vendita di terreni agricoli ed edificabili, acquisto gestione e vendita di case, stabilimenti industriali e locali commerciali in Italia e all'estero, operazioni finanziarie ecc.), la natura agricola dell'attività svolta «dopo la cessione dell'azienda».
- 2.3. « Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 101 c.p.c., 111 Cost. e 6 Cedu, in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto anche «dell'esito degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, come da foglio notizie depositato il 28/01/2022», foglio però non compreso nel fascicolo telematico

del giudizio (volendosi intendere, verosimilmente, il deposito cartaceo, pero privo di valore dopo la telematizzazione del procedimento prefallimentare), sul rilievo che, ove detto foglio notizie fosse stato debitamente inserito nel fascicolo processuale del PCT, il ricorrente avrebbe potuto documentare «la presentazione, a suo tempo, dell'istanza di rottamazione delle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e di quelle relative ai contributi INPS degli operai agricoli».

3. « Il ricorso è inammissibile per plurimi profili e, per taluni, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

3.1. « In linea generale va detto che le censure, per come formulate, sotto l'apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mirano per lo più¹, surrettiziamente e inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici e delle emergenze istruttorie, che per² compete al giudice di merito e non può² trovare ingresso in sede di legittimità (Cass. Sez. U, 34476/2019, 21973/2021), peraltro senza che risulti compiutamente assolto l'onere di autosufficienza e specificità del ricorso, ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., a fronte di una pressoché pedissequa riproduzione dei motivi di reclamo, priva di una perspicua critica delle ragioni in base alle quali essi sono stati respinti (cfr. Cass. 9009/2022, 22478/2018, 17330/2015, 359/2005).

4. « In particolare, il primo motivo lamenta che la corte d'appello avrebbe erroneamente addossato alla debitrice l'onere di provare la natura non commerciale dell'attività esercitata, mentre competeva al creditore istante provare il contrario, ed ha comunque trascurato la prova fornita in relazione all'affitto del ramo d'azienda costituito dal frantoio oleario «asseritamente l'unica attività commerciale che la debitrice avrebbe potuto svolgere» dando invece preminenza all'oggetto sociale.

4. « La censura è manifestamente infondata, poiché la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di consolidati orientamenti di legittimità .

4.2. « Sul piano normativo, l'art. 1, comma 1, l.fall. dispone che «sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici». Per inveterata e incontrastata tradizione giuridica, tale disposizione comporta, ab implicito e a contrario, la non assoggettabilità a fallimento dell'imprenditore agricolo.

L'art. 2135 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 228 del 2001 (che ha imperniato lo statuto dell'imprenditore agricolo non più sull'utilizzo del «fondo» su cura e sviluppo del «ciclo biologico», definisce tale imprenditore che esercita almeno una delle attività di «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse» (comma 1) e declina queste ultime come attività collaterali e complementari di esercizio dell'impresa agraria, purché «esercitate dal medesimo imprenditore agricolo» (comma 3).

Successivamente, il d.lgs. n. 99 del 2004 (modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005) ha classificato i soggetti professionali che operano in agricoltura come "imprenditore agricolo professionale" (IAP) e "società agricola", mentre la l. n. 296 del 2006 (art. 1, comma 1094) ha stabilito che sono considerati imprenditori agricoli le società di persone e le Srl costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività connesse alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci.

Per quanto si dirà oltre, rileva sottolineare che l'art. 1, d.lgs. 99/2004 ha previsto che le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e ricorrano gli ulteriori requisiti ivi indicati.

4.3. " Sul piano giurisprudenziale, è pacifico che la semplice iscrizione di una società nel registro delle imprese come impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrante nei parametri di cui all'art. 1 l.fall. (Corte cost. 104/2012; Cass. 12215/2012, 1049/2021). Ed anche quando l'oggetto sociale contempra in via esclusiva l'attività agricola, è ben possibile accertare in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale (Cass. 5342/2019; cfr. Cass. 9308/2023, 32977/2023).

Parimenti, lo svolgimento di attività agricola non esonera dal fallimento l'impresa che svolga anche un'attività di carattere commerciale (Cass. n. 5342/2019), quanto meno se in misura prevalente rispetto alle attività agricole tipizzate dall'art. 2135, comma 1, c.c. (Cass. 16614/2016), pena la sostanziale elusione del principio posto dall'art. 1, l.fall., che, come detto, assoggetta alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori esercenti un'attività commerciale (Cass. 32977/2023, 9308/2023, 12215/2012).

Si è anche detto che le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività " con conseguente irrilevanza anche dell'attività agricola in tesi esercitata (Cass. 14180/2022) " poichè esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento stesso della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, e non già quale conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività, come avviene per gli imprenditori individuali. Ciò perché, mentre questi ultimi sono identificati dall'esercizio in concreto dell'attività, " per le società commerciali e lo statuto a compiere tale identificazione " (Cass. 23157/2018; cfr. Cass. 6968/2019, 28015/2013, 21991/2012).

4.4. " Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio sulla base dell'art. 2697, comma 2, c.c. e del generale principio di vicinanza della prova, è stato ampiamente chiarito che, mentre

competete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore qualificato come agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'«esistenza di un'attività commerciale che si affianchi eventualmente all'attività agricola (a soddisfazione del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1, l.fall.), grava invece su chi invochi l'esenzione dal fallimento, assumendo la riconducibilità delle attività commerciali svolte nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, c.c., il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo (Cass. 2153/2023, 3647/2023), sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, «soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali» (Cass. 16614/2016, 1049/2021, 9353/2022, 9308/2023, 32977/2023).

4.5. «La declinazione di queste regole rispetto al caso concreto (se, come nella specie, correttamente individuate) resta affidata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, anche con riguardo alla valutazione circa la presenza o meno di prova sullo statuto agricolo esonerativo dal fallimento (Cass. 8758/2017).

4.6. «In siffatto contesto ermeneutico, assume sicura rilevanza lo scrutinio dell'oggetto sociale della società, a prescindere dalla qualifica con la quale essa sia iscritta nel registro delle imprese (cfr. anche Cass. 17343/2017, in motivazione, ove si riconosce che «l'apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale»).

4.7. «Ebbene, nel caso in esame la corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato i suddetti principi sul riparto dell'onere della prova, ha espressamente dato atto: per un verso, che dalla documentazione versata in atti risulta che «nell'oggetto sociale della società fallita sono incluse numerose attività (la maggior parte, per il vero) esclusivamente commerciali (cfr. gestione di centri sportivi, acquisto e vendita di terreni agricoli ed edificabili, acquisto, gestione e vendita di case, stabilimenti industriali e locali commerciali in Italia e all'estero, operazioni finanziarie ecc.) che depongono per l'assenza dei requisiti dell'impresa agricola» non assoggettabile a fallimento; e, per altro verso, che la società fallita non ha provato di essere esente dal fallimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, l.fall., non avendo nemmeno dimostrato di svolgere «dopo la cessione dell'azienda» la dedotta attività agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), «sicché la sua attività -come ritenuto dal Tribunale- non risulta connessa con alcuna delle attività agricole all'attualità esercitate ed e quindi, anche per tale ragione, da qualificarsi come mera attività commerciale».

4.8. «Si è evidentemente al cospetto di un apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di fallibilità, rimesso, secondo i principi appena ricordati, al vaglio del giudice di merito, che resta insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso di specie, da motivazione evidente.

Dâ€™altro canto, in casi del tutto analoghi questa Corte ha ritenuto congruamente e correttamente motivata la sentenza di merito che aveva qualificato come commerciale, e non agricola, lâ€™attività dellâ€™impresa sulla base di alcune evidenze processuali, e in particolare in base al fatto che nellâ€™oggetto sociale della societ  erano ricomprese tutta una serie di attivit  prive di connessione con lâ€™attività agricola vera e propria (Cass. 23719/2014; cfr. Cass. 23157/2018).

5. â€“ Le considerazioni sopra svolte rendono evidente lâ€™inammissibilit  anche del secondo motivo, non solo perch  formulato in spregio ai canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c., il â€œfatto storicoâ€ e non gi  questioni, argomentazioni (Cass. 2268/2022, 14802/2017, 21152/2014), elementi istruttori (Cass. 5616/2023, 10525/2022, 21439/2015, 4614/2014) o documenti (Cass. 5616/2023) â€“ il cui esame sia stato omesso, nonch  il â€œdatoâ€ testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il â€œcomeâ€ e il â€œquandoâ€ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua â€œdecisivit â€ (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis, Cass. 27415/201 Cass. 3110/2022); ma anche perch  dalla motivazione si evince chiaramente che la corte territoriale ha in realt  tenuto conto dellâ€™intervento affitto di ramo di azienda, sia pure descrivendolo in senso lato come â€œcessione dellâ€™aziendaâ€

  comunque pacifico che il vizio di omesso esame di elementi istruttori non integra, di per s , il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorch  la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28887/2019).

5.1. â€“ N  e qui in discussione, sotto questo profilo, il tema della persistente attivit  imprenditoriale dellâ€™imprenditore che abbia ceduto o affittato la propria azienda (cfr. Cass. Cass. 17397/2015, 7311/2020, 32280/2022, 6772/2022), non tanto perch  si tratta di affitto di un solo ramo dellâ€™azienda, quanto perch  e lo stesso debitore ad affermare di aver proseguito lâ€™attività imprenditoriale, venendo in rilievo solo la sua natura, agricola o commerciale.

6. â€“ Il terzo motivo   manifestamente infondato.

6.1. â€“ Esso ripropone in questa sede la prospettazione di una nullit  del processo gi  correttamente dichiarata insussistente dalla corte dâ€™appello, la quale ha dato atto che il diritto di difesa e stato assicurato dal tribunale attraverso il decreto di convocazione delle parti, ove e stato disposto che il debitore   depositasse tutta la documentazione attestante la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e che la Guardia di Finanza assumesse informazioni circa la debitrice , nel pieno rispetto dellâ€™art. 15, commi 4 e 6, l.fall., che autorizza a richiedere informazioni urgenti dâ€™iniziativa sulla situazione economica e

patrimoniale della societ  avvalendosi dunque anche della Guardia di Finanza, ove necessario.

6.2. â€“ La societ  fallita era pertanto pienamente edotta di tali indagini, e a sua volta autorizzata ad allegare qualsivoglia elemento ritenuto utile, ivi compresa la prospettata rottamazione dei debiti erariali (peraltro contraddetta dalla successiva verifica del passivo in sede fallimentare). La costituzione in giudizio, la partecipazione alle udienze e la conoscenza degli accertamenti disposti escludono dunque che siano stati violati il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio del debitore.

6.3. â€“ N  vi   allegazione, prima ancora che prova, dellâ€™impedimento del debitore allâ€™accesso al fascicolo dâ€™ufficio complessivamente inteso, ivi incluso il deposito in tesi cartaceo della Guardia di Finanza, sicch  la violazione dei diritti enunciati e rimasta allo stadio di astratta denuncia priva di riscontri concreti.

7. â€“ Alla declaratoria di inammissibilit  del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

8. â€“ Sussistono i presupposti di cui allâ€™art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019, 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimit  in favore del controricorrente, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Cos  deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

Campi meta

Massima : *L'iscrizione di una società come impresa agricola nel registro delle imprese non impedisce di verificare l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale ai fini del fallimento, ed altresì, il fatto che un'impresa svolga attività agricola non esclude la possibilità di fallimento se prevale un'attività commerciale, conformemente al principio che sottopone al fallimento gli imprenditori con un'attività commerciale. È stato precisato che le società costituite per svolgere attività commerciale possono essere soggette a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di tale attività, in quanto la qualifica di imprenditore commerciale è acquisita sin dalla costituzione delle stesse sulla base dello statuto societario.*

Supporto Alla Lettura :

FALLIMENTO

Il **fallimento**, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura concorsuale liquidatoria, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore, a cui si può ricorrere in presenza di determinati requisiti. Essa coinvolge l'imprenditore commerciale con l'intero patrimonio e i suoi creditori. Tale procedura è diretta all'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore, all'accertamento dei crediti vantati nei suoi confronti e alla loro successiva liquidazione secondo il criterio della *par condicio creditorum*, tenendo conto delle cause legittime di prelazione. È regolata dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ma la disciplina è stata più volte modificata nel corso del tempo. Alternativamente, il superamento della crisi dell'impresa è possibile sperando un concordato preventivo, oppure tentando una ristrutturazione aziendale o la richiesta di amministrazione straordinaria, per consentire il salvataggio dell'impresa attraverso accordi tra l'imprenditore e i creditori. Tale procedura è stata abrogata e resta in vigore solo per i procedimenti ancora in corso. Il D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e con l'entrata in vigore il 15 luglio 2022 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il fallimento è stato sostituito da una nuova procedura concorsuale, la liquidazione giudiziale.